

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 002-2018 DEL 12.01.2018

Gentile Cliente,

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. “**Legge di Bilancio 2018**” e sulla Gazzetta Ufficiale del 05 dicembre 2017 n. 284 il collegato “**decreto fiscale**”.

LEGGE DI BILANCIO 2018 E DECRETO FISCALE

In particolare, tra le misure previste dai testi normativi in esame, si segnalano le seguenti:

- **Scheda carburante:** dal 1° luglio 2018: viene abolita la scheda carburanti e l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

In pratica dal 1° luglio 2018

- i carburanti si potranno detrarre solo se pagati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate (c.d. pagamenti tracciabili);

- l'IVA potrà essere detratta solo se verrà emessa la fattura elettronica (sorge quindi l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA)

- agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione.

- **Bonus risparmio energetico:** Si proroga al 31.12.2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A (non inferiore). La detrazione sale al 65% se contestualmente si installano sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. La detrazione si applica nella misura del 65% anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. La detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

combustibili passa dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta la detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

- **Bonus ristrutturazioni** Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% sulle spese per gli interventi per le ristrutturazioni edilizie. Inoltre, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
- **Bonus aree verdi:** Prevista, per l'anno 2018, una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 - a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
- **Cedolare secca:** Si conferma sino al 2019 l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato.
- **Super e iperammortamento:** Si prorogano per l'anno 2018 le misure del super e iperammortamento. In particolare:
 - **il super ammortamento, nel 2018, passa dal 40% al 30%** e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto; è possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
 - **l'iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%**. L'iper ammortamento è possibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
 - è confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativi ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

- **Rimborso iva:** dal primo febbraio 2018 per coloro che richiedono il rimborso Iva annuale o infrannuale, è riconosciuto il ristoro di una parte delle spese sostenute per il rilascio della garanzia richiesta per legge. Il ristoro pari allo 0,15% dell'importo garantito e per ogni anno di garanzia riguarda i rimborsi iva a partire dal quello fatto con la dichiarazione iva annuale relativa al 2017 e per i rimborsi infrannuali a partire da quelli relativi al primo trimestre 2018.
- **Spesometro:** si possono trasmettere entro il 28.02.2018 alle Entrate i dati relativi al 1° semestre di fatture emesse e ricevute ma anche bollette doganali e note di variazione ed evitare così l'applicazione dei sanzioni per le comunicazioni omesse, erronee o incomplete effettuate entro il 16.10.2017
Con la fatturazione elettronica obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2019, sarà abrogato lo spesometro.
- **Credito d'imposta alberghi:** Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive viene esteso anche agli stabilimenti termali. Anche per questi soggetti si applicano le stesse regole previste per le altre strutture ricettive.
- **Agevolazioni per il trasporto pubblico:** prevista la detraibilità per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico ma sempre nel limite massimo di 250 euro.
- **Intrastat:** semplificata la presentazione dei modelli intrastat. Per gli acquisti di beni essi vanno presentati solo ai fini statistici, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale degli acquisti sia per almeno uno dei 4 trimestri precedenti uguale o superiore a 200 mila euro. Per quanto riguarda i servizi ricevuti i modelli vanno presentati solo a livello statistico, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestralmente di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a 100 mila euro.
- **Reclamo e mediazione:** per gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018 è necessario presentare reclamo e mediazione per tutte le **controversie di valore non superiore a 50 mila euro**. Il reclamo e la mediazione sono obbligatori, prima di accedere eventualmente al contenzioso.
- **Credito d'imposta sulle spese per la formazione:** Previsto per tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0

- **Credito d'imposta per le imprese della cultura:** Per le imprese culturali e creative, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è previsto un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con un decreto di futura emanazione.
- **Credito d'imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata:** Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
- **Credito d'imposta per spese sulle consulenze relative alla quotazione delle PMI:** Previsto un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno e sarà usato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.
- **Deduzione IRAP lavoratori stagionali:** Per l'anno 2018, per i soggetti IRAP (esclusi gli enti non profit e le pubbliche amministrazioni), è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
- **Bonus Renzi:** Vengono elevate le soglie reddituali per l'accesso al bonus 80 euro (da 24.000 euro a 24.600 euro). Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
- **Cessione gratuite di eccedenze alimentari e di farmaci:** Vengono specificate più puntualmente le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti). Le agevolazioni si applicano solo con determinate condizioni previste dalla legge.

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

- **Società cooperative:**

PRESTITO SOCIALE

definizione di nuove norme che disciplinano il prestito sociale, finalizzate ad assicurare maggiori tutele ai soci prestatori. I provvedimenti attuativi sono in capo al CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), il quale dovrà deliberare in tema di:

- limiti di raccolta del prestito in relazione al patrimonio netto della cooperativa;
- forme di garanzia, alcune delle quali richiamano istituti già disciplinati da Banca d'Italia (garanzie finanziarie personali o reali ovvero schemi di garanzia, anche consortili, promossi dalle società cooperative), altre rappresentano vere e proprie novità, quali la costituzione di un patrimonio separato. Si tratta di garanzie chiamate a tutelare importi pari al 30% del prestito versato dai soci alle cooperative che abbiano una raccolta eccedente i 300.000 € e superiore all'ammontare del patrimonio netto;
- obblighi di informazione e di pubblicità in capo alle cooperative al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
- modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio per le cooperative che raccolgano importi considerevoli di prestito o che eccedano il doppio del patrimonio;
- regimi transitori volti a consentire un adeguamento ordinato alle nuove disposizioni da parte delle cooperative.

Vi sono poi provvedimenti attuativi lasciati alla competenza del MiSE su materie quali:

- le forme e le modalità di controllo e monitoraggio sul rispetto delle norme concernenti le suddette forme di garanzia;
- l'implementazione del verbale di vigilanza ai fini dell'osservanza delle disposizioni concernenti il prestito sociale.

FALSE COOPERATIVE

Norme per contrastare il fenomeno delle false cooperative e riforma delle forme di vigilanza e controllo sulle cooperative”.

Le disposizioni stabiliscono sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche (cancellazione dall'Albo delle cooperative, scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici). Si prevedono sanzioni anche nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Si dispone che lo scioglimento di una cooperativa debba essere sempre comunicato all'Agenzia delle entrate allo scopo di contrastare, in particolare, il fenomeno delle cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per evitare controlli di ogni tipo ed eludere gli obblighi di legge.

Riforma della gestione commissariale introducendo la figura del commissario ad acta per le irregolarità minori. **Infine, si modificano le norme civilistiche allo scopo di eliminare le figure dell'amministratore unico o degli amministratori senza scadenza di mandato.**

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

- **Limite di reddito per i figli a carico:** Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa dagli attuali 2.840,51 euro a 4.000 euro. La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- **Credito d'imposta per le librerie:** A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati è riconosciuto, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
- **IVA su spettacoli teatrali:** Si modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l'aliquota ridotta al 10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.
- **Credito d'imposta ammodernamento impianti di calcio:** si riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro.
- **Fiscalità delle società sportive dilettantistiche:** Si prevede che le attività del settore sportivo dilettantistico possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società. In particolare, si stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l'IRES è ridotta alla metà.
- **Trattamento fiscale dei compensi per collaborazioni in favore di ASD:** Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I compensi derivanti dai richiamati contratti sono considerati fiscalmente: redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m, TUIR) se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.
- **Sport bonus:** Si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di

Lungadige Sarmicelli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

- **Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche:** Si innalza da 7.500 a 10.000 euro l'ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale nonché dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall'art. 67, comma 1, lettera m), TUIR.
- **Enoturismo:** si tratta delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le stesse disposizioni fiscali previste per l'agriturismo. Il regime forfettario IVA si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- **Detrazione IRPEF spese in favore di soggetto con DSA:** Viene introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato (art. 15, comma 1, lettera e-ter, TUIR). Le nuove norme si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
- **Credito d'imposta acquisti strumenti musicali:** Si proroga di un anno la disposizione della legge di Bilancio 2017 che ha introdotto un credito d'imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- **Fatturazione elettronica:** Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. In particolare si segnalano le più importanti:
 - Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

- Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

- Sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).

- I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.

- **Riduzione termini di decadenza per l'accertamento:** I termini di decadenza per l'accertamento sia ai fini IVA che delle imposte dirette sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
- **Semplificazioni amministrative e contabili:** Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:
 - a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
 - b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
 - c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.Per chi si avvale di queste semplificazioni viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA fatture emesse e fatture acquisti.
- **Slittamento entrata in vigore degli ISA:** Si fissa la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
- **IVA su beni significativi (interventi di recupero del patrimonio edilizio):** come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio). Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

- **Tassazione proventi da peer to peer lending:** si dispone l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26%, sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali.
- **"buoni TPL" (trasporto pubblico locale):** le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto".
- **Calendario fiscale per il 2018:** Nel 2018, sono fissate:
 - al 23 luglio il termine di presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario);
 - al 30 settembre il termine per l'invio dello spesometro del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per l'invio semestrale);
 - al 31 ottobre il termine di presentazione del modello Redditi e IRAP;
 - al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.
- **PIR:** Si modifica la disciplina dei PIR ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70% dei piani individuali di risparmio anche le imprese che svolgono un'attività immobiliare.
- **Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere:** Si estende l'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Viene così ampliato l'ambito applicativo delle norme che consentono di "affrancare" tali valori mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
- **Sanzione per la violazione degli obblighi di dichiarazione IVA:** Si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

- **Pagamenti pubbliche amministrazioni:** A decorrere dal 1° marzo 2018 si riduce da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale.
- **Sospensione deleghe di pagamento:** L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- **Imposta sulle assicurazioni:** Si sposta da maggio a novembre la scadenza entro la quale deve essere versato dalle imprese assicurative l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, elevando, dal 40 al 58% per l'anno 2018, al 59% per l'anno 2019 e al 74% per gli anni successivi l'aliquota dell'acconto.
- **Interessi passivi:** Si prevede l'esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall'IRES. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
- **Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica:** Si introduce l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione. In particolare, si dispone che l'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.
- **Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni:** Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva. In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo termine del 30 giugno 2018.
- **Redditi di capitale e capital gain su partecipazioni qualificate:** Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate. Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

- **Slittamento IRI:** Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.
- **Canone RAI:** Per il 2018, l'importo del canone RAI è fissato a 90 euro.
- **Giovani agricoltori** Ai giovani di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono all'INPS come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, per la prima volta tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto un esonero pari al 100% per i primi 36 mesi, al 66%, per ulteriori 12 mesi, al 50% per il quinto anno.
- **Agricoltura Affiancamento.** Il contratto di affiancamento viene introdotto per agevolare il cambio generazionale in agricoltura. L'imprenditore affiancato deve avere oltre 65 anni o se più giovane deve avere raggiunto la pensione. I giovani tra 18 e 40 anni possono essere organizzati anche in forma associata e non devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale su terreno agricoli. L'affiancamento comporta la ripartizione degli utili d'impresa in una percentuale tra il 30 e il 50% a favore del giovane. Il giovane matura altresì il diritto alla prelazione agraria secondo la legge 590/1965.
- **Bonus 18enni:** prorogata nel 2018 e 2019 il bonus di 500 euro riconosciuto ai giovani, residenti in Italia, che compiono 18 anni per l'acquisto di libri, musica, biglietti per teatri, concerti, cinema musei , e corsi di formazione.
- **Locazioni brevi:** entro il 7 marzo gli intermediari immobiliari dovranno comunicare sulle ritenute del 21% operate sulle locazioni brevi. Entro il 31 marzo gli intermediari immobiliari devono inviare il Cud ai clienti ai quali hanno effettuato la ritenuta del 21% sui canoni . Dal 30 giugno hanno anche l'obbligo di comunicazione telematica alle Entrate dei dati di ogni contratto di locazione breve
- **Bonus bebè:** per i figli nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 spetta fino al primo anno di età un bonus da 960 euro annui erogato mensilmente (80 euro al mese) Per richiederlo la famiglia deve avere un Isee non superiore a 25 mila euro annui. Se l'Isee è inferiore a 7 mila euro annui il bonus è raddoppiato
- **Reddito di inclusione (rei):** sarà erogato il reddito di inclusione come misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il rei si compone di un contributo economico da 187 a 485 euro al mese in base al numero di componenti della famiglia (erogato tramite una carta prepagata) e di servizi alla persona per l'inclusione lavorativa e sociale basati su un progetto personalizzato.
- **Caregiver familiare:** verrà istituito un fondo da 20 milioni all'anno per il 2018-2019-2020 per sostenere il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

- **Estensione della rottamazione delle cartelle permettendo:**
 - al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017;
 - ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 di accedervi;
 - anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017.
- **split payment:** l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti viene ampliato dal 2018 anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona nonché alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
- **Distributori automatici:** dal 1° gennaio 2018 i distributori automatici non dotati di porta di comunicazione devono memorizzare e trasmettere i dati degli incassi all'agenzia delle entrate. Per non incidere sul funzionamento delle vending machine esistenti, e al fine di garantire un progressivo rinnovo delle stesse rispettando i loro tempi di obsolescenza in fase di prima applicazione, i dati degli incassi e ogni altro elemento informativo, sono conservati in forma elettronica.
- **Investimenti pubblicitari con credito di imposta pari al 75%** della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, e al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.
- **Voluntary disclosures** per le somme e le attività detenute all'estero da soggetti precedentemente residenti all'estero
- **Stabile organizzazione:** Si modifica l'articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi. Con le modifiche in esame, viene stabilito che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
- **Disposizioni in materia di giochi:** Vengono previste disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo. Inoltre, si proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot (art. 110, comma 6, lettera a, TULPS).
- **Sostegno grandi imprese in crisi:** Nell'ambito del fondo per la crescita sostenibile è istituito uno specifico stanziamento destinato all'erogazione di finanziamenti in favore di

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

imprese di grande dimensione che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali

- **Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede:** la detrazione spetta se la distanza è di 100 km e comunque in una provincia diversa. Inoltre, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
- **Clausola di salvaguardia IVA:** Vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018. Pertanto, le aliquote restano invariate nel 2018, mentre in futuro:
 - l'aliquota del 10% passerà all'11,5% dal 01.01.2019 e al 13% a decorrere dal 1.01.2020;
 - l'aliquota del 22% passerà al 24,2% dal 01.01.2019, al 24,9% a decorrere dal 1.01.2020 e al 25% a decorrere dal 1.01.2021.
- **Web tax:** Viene introdotta l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. L'imposta si applica con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

La nuova imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno individuate le prestazioni di servizio interessate.
- **Gruppo IVA:** la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di Bilancio 2017 viene modificata a decorrere dal 1° gennaio 2018:
 - si stabilisce che le prestazioni di servizi senza corrispettivo si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti.
 - le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte;
 - le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: giulio@studiogastaldello.it – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;

- la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali. Ove le prestazioni siano effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte senza corrispettivo.

- **Depositi fiscali:** Si introducono, con decorrenza 1.02.2018, misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti. Tra le altre cose, si prevede che:
 - l'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995);
 - la ricevuta di versamento va consegnata dall'estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA;
 - alle cessioni dei prodotti di cui sopra che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l'IVA.
- **ZFU territori colpiti da eventi sismici:** si dispone che, per le imprese collocate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, le agevolazioni si applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017
- **Detrazione premi assicurativi sul rischio eventi calamitosi:** Sono detraibili dall'IRPEF, nella misura del 19% i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello